

Schema di contratto

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE INFORMATIZZATA
DEL PERSONALE A QUALSIASI TITOLO IMPIEGATO DA ARPAV

CIG B1DC8833DA

TRA

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL VENETO (ARPAV)

E

L’OPERATORE ECONOMICO *** 

Premessa.....	3
Art. 1 - Norme regolatrici del contratto e definizioni	3
Art. 2 – Oggetto	4
Art. 3 – Durata del contatto.....	4
Art. 4 – Importo contrattuale	5
Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	5
Art. 6 – Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica della regolare esecuzione	5
Art. 7 – Responsabilità per infortuni e danni.....	6
Art. 8 – Risoluzione per inadempimento.....	6
Art. 9 – Recesso	7
Art. 10 – Modifica del contratto in corso di esecuzione	7
Art. 11 – Fatturazione e pagamenti	7
Art. 12 – Penali e rilievi	9
Art. 13 – Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito	9
Art. 14 – Subappalto	10
Art. 15 – Garanzia definitiva	11
Art. 16 – Oneri fiscali e spese contrattuali	11
Art. 17 – Sede e domicilio legale	12
Art. 18 – Foro di competenza	12

Premessa

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 112 del 22/05/2024, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (di seguito anche "ARPAV" o "Agenzia") ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito anche "Codice"), una procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di gestione informatizzata del personale a qualsiasi titolo impiegato da ARPAV per un periodo di 60 mesi (oltre l'opzione di proroga per ulteriori n. 24 mesi ed eventuale proroga tecnica), da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo;
- il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è la sig. ra Carla Gramignan, collaboratore della U.O. Amministrazione Risorse Umane.
- la procedura aperta è stata pubblicata sulla piattaforma www.acquistinretepa.it in data 28/05/2024;
- con verbale *** del **/**/2024 la Commissione giudicatrice/il Responsabile Unico del Progetto (RUP) a seguito di verifica dell'anomalia dell'offerta, ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;
- con Deliberazione del Direttore Generale n. **** del **/**/2024 è stata disposta l'aggiudicazione della procedura di gara sopra indicata a favore di ****;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90, co. 1 lett. b) e lett. c), del Codice;
- l'aggiudicatario della procedura (di seguito anche "Fornitore") è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche relative al possesso dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento, nonché dei requisiti speciali previsti nell'ambito della specifica procedura in oggetto;
- ai sensi dell'art. 18, co. 3, del Codice, è stato applicato il termine dilatorio di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
- il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato speciale d'appalto – definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici del contratto e definizioni

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato speciale d'appalto, l'offerta tecnica, l'offerta economica, oltre che le risposte ai chiarimenti fornite nel corso della procedura di gara.
3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - dalle clausole riportate nei documenti allegati da questa Agenzia nella procedura di gara;
 - dalle clausole riportate nell'offerta inviata telematicamente sul portale www.acquistinretepa.it dal Fornitore;

- dalle clausole riportate nel presente atto, che costituiscono manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l'Agenzia e il Fornitore;
 - dal D. lgs n. 36/2023 (Codice);
 - dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito "GDPR") e dal D. lgs n. 193/2003, come modificato dal D. lgs n. 101/2018;
 - dal D. lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
 - dalla Legge n. 136/2010;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti;
 - dal codice di comportamento dell'Agenzia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione 2023-2025 adottato ai sensi della Legge n. 190/2012.
4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Agenzia, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
5. L'Agenzia provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 – Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione informatizzata del personale a qualsiasi titolo impiegato da ARPAV, come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata in sede di gara.
2. In particolare, il contratto comprende le seguenti tipologie di prestazioni:
 - servizio di gestione informatizzata delle Risorse Umane in Saas (Software as a Service) comprendente il trattamento giuridico, la formazione, le presenze/assenze del personale in servizio a qualsiasi titolo impiegato e la valutazione delle performance;
 - servizio in outsourcing per tutti gli aspetti economici, fiscali e relative dichiarazioni, previdenziali, del personale in servizio a qualsiasi titolo impiegato.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno essere necessariamente conformi alle specifiche indicate nel Capitolato speciale d'appalto, oltre che nell'offerta presentata in sede di gara che qui si intendono integralmente richiamate e che quindi devono intendersi quali parti integranti del presente contratto.

Art. 3 – Durata del contratto

1. Il contratto ha una durata di 5 (cinque) anni, a decorrere dal giorno **01/11/2024**.
2. In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, fatte salve eventuali proroghe conformemente a quanto stabilito nella documentazione di gara (massimo 2 anni di proroga ex art. 120, co. 10, e proroga tecnica ex art. 120, co. 11, del Codice).

3. In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.
4. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di ARPAV che verrà comunicata a mezzo pec.

Art. 4 – Importo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi indicati all'art. 2 del presente atto e meglio specificati nel Capitolato speciale d'appalto, viene determinato per la durata di 5 anni, in € [REDACTED] ([REDACTED]/00) IVA esclusa.
2. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a € 0,00 (zero/00).
3. Pertanto, l'importo contrattuale complessivo, IVA inclusa, è pari a € [REDACTED],00 ([REDACTED]/00).

Art. 5 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o recede da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
5. Si richiamano sul punto le disposizioni di cui all'art. 11, co. 6, del Codice.

Art. 6 – Direzione dell'esecuzione del contratto e verifica di conformità

1. L'Agenzia individua la Rag. Florinda Camporese, collaboratore dell'U.O. Risorse Umane, quale Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia, nonché al rilascio della certificazione di verifica di conformità.
2. Salvo diverse disposizioni, l'Agenzia, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 7 – Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati dal proprio personale alle persone ed alle cose in dipendenza dello svolgimento dell'appalto di che trattasi e si impegna conseguentemente al risarcimento dei danni prodotti.
2. Il Fornitore ha depositato specifica polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCVT), comprensiva di appendice in cui risulta esplicitato che la polizza medesima copre anche il servizio svolto per conto dell'Agenzia, che tra i rischi assicurati sono esplicitamente ricompresi la distruzione, la perdita e la sottrazione di dati, e che il massimale per sinistro non è inferiore a € 8.000.000,00.
3. La polizza è finalizzata alla copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti all'Agenzia, al personale dell'Agenzia ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti del Fornitore nell'espletamento dell'attività di appalto nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamento, errori o omissioni commessi nella gestione del servizio oltre che per violazione delle norme.
4. Il Fornitore si obbliga a mantenere attiva la polizza per un periodo non inferiore alla durata del servizio e fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
5. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la scrivente Agenzia potrà senz'altro risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 8 – Risoluzione per inadempimento

1. L'Agenzia si riserva il diritto di risolvere il contratto per gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Fornitore e qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e 95 del Codice. L'Agenzia, tramite comunicazione a mezzo pec, darà al Fornitore un preavviso di 15 (quindici) giorni, alla scadenza dei quali il contratto si intenderà risolto. Il Fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.
2. Si conviene, inoltre, che ARPAV, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, nel caso di violazione di quanto prescritto negli articoli riportati con la seguente intestazione: 3 "Durata del contratto", 5 "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", 13 "Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito".
3. Ai sensi dell'art. 3, co. 9-bis, della Legge n. 136/2021 e ss.mm.ii., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.
4. È espressamente fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, co. 4, del presente atto per i casi in cui l'importo delle penali comminate dall'Agenzia superi il 10% dell'importo contrattuale complessivo.

5. Mancato reintegro della garanzia definitiva entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia indicata all'art. 15, co. 3 del presente contratto.

Art. 9 – Recesso

1. L'Agenzia potrà recedere dal presente contratto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

Art. 10 – Modifica del contratto in corso di esecuzione

1. L'Agenzia, nel corso del periodo di validità contrattuale, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre, modificare le prestazioni oggetto del contratto, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120 del Codice. Tali variazioni verranno rese note mediante semplice comunicazione scritta.
2. L'Agenzia si riserva, ai sensi dell'art. 120, co. 10, del Codice di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro mesi), ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a € _____ (_____/00), al netto di IVA. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Fornitore almeno 7 (sette) mesi prima della scadenza del contratto.
3. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura d'individuazione del nuovo Fornitore se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, co. 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previste nel presente contratto.
4. ARPAV si riserva ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice di affidare servizi di personalizzazioni dell'applicativo informatico o rilascio di nuovo software o di nuove funzionalità inizialmente non presenti, che risultassero necessari o opportuni, sino a un massimo di € 20.000,00, oltre IVA, stimati nei 7 anni (5+ 2 di proroga).
5. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. indice F.O.I.) elaborato dall'ISTAT. In particolare sarà utilizzato lo strumento RIVALUTA messo a disposizione dal medesimo ISTAT, all'indirizzo: <https://rivaluta.istat.it/>, inserendo quale data iniziale il mese/anno di stipula del contratto (o di concessione dell'ultima revisione prezzi) e quale data finale l'ultimo mese disponibile rispetto alla richiesta di revisione. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità su istanza della parte interessata corredata di documentazione a comprova della revisione dei prezzi richiesta.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

1. La fatturazione delle prestazioni contrattuali avviene a cadenza mensile posticipata.
2. Ciascuna fattura è liquidata dall'Agenzia entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura medesima, con mandato diretto a favore del Fornitore, previa attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto per il periodo di riferimento da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. Ogni fattura dovrà essere emessa in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. n. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UF67GD.
4. A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1), convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Agenzia rientra nell'ambito applicativo dello *split payment* previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b), della Legge n. 190/2014.
5. Ciascuna fattura, redatta secondo le norme fiscali in vigore, sarà intestata ad ARPAV (C.F.92111430283) – Via Ospedale Civile, n. 24 – 35121 Padova – e riporterà le modalità di pagamento comprensive del codice IBAN. Ogni fattura dovrà altresì riportare il codice IBAN del conto dedicato ai sensi della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il riferimento al presente contratto, al CIG, alla singola tipologia di attività, al periodo di competenza.
6. La ritenuta di garanzia dello 0,50% (zerociquanta per cento), di cui all'art. 11, co. 6, del Codice, dovrà essere scomputata direttamente dal Fornitore a monte dell'emissione di ogni singola fattura e dovrà poi essere fatturata solamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., sia nei rapporti verso ARPAV sia nei rapporti con gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. Il Fornitore, il subcontraente/ o il subappaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione ad ARPAV e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova.
8. La predetta Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti.
9. Il Fornitore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
10. A tal fine il Fornitore ha dichiarato gli estremi dei conti correnti dedicati, alla presente commessa e i nominativi dei soggetti delegati ad operare sugli stessi.
11. Ai fini dell'art. 3, co.7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., il Fornitore è tenuto altresì a comunicare ad ARPAV gli estremi di cui sopra riferiti agli eventuali subcontraenti.
12. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
13. Il Fornitore renderà tempestivamente note ad ARPAV le variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate.
14. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere da ARPAV e dagli altri soggetti di cui al presente articolo, il codice identificativo gara (CIG).

Art. 12 – Penali e rilievi

1. In caso di mancata o ritardata prestazione dei servizi oggetto di affidamento e in ogni ipotesi di inadempimento o inesatto adempimento delle prestazioni, trovano applicazione le penali elencate nell'art. 10 del Capitolato speciale d'appalto.
2. In ogni ulteriore caso, qualora si ravvisasse la non conformità delle prestazioni eseguite rispetto a quanto indicato nel Capitolato speciale d'appalto nonché, nell'offerta presentata, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3 ‰ (zerovirgolateper mille) e l'1‰ (unoper mille), dell'importo contrattuale complessivo, IVA esclusa, per ogni prestazione non conforme, a seconda della gravità dell'inadempimento.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 126, co. 1, del Codice, nel caso di ulteriori ritardi del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Nell'ipotesi in cui il l'importo delle penali superasse il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale netto, IVA esclusa, ARPAV risolverà il contratto in danno del Fornitore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi, verranno contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ARPAV ovvero non vi sia risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
6. Nel caso di applicazione delle penali, ARPAV provvederà a recuperare l'importo sulla fattura in pagamento ovvero, in alternativa, ad incamerare la garanzia definitiva per la quota parte relativa ai danni subiti.
7. ARPAV potrà altresì indirizzare al Fornitore circostanziati rilievi, consistenti in comunicazioni formali che non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma che costituiscono un avvertimento sugli aspetti critici del servizio e che, se reiterate ed accumulate, possono dar adito a penali.
8. I rilievi di cui sopra possono essere emessi dal Responsabile Unico del Progetto o dal Direttore dell'esecuzione del contratto e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali o di scostamenti rispetto alle prestazioni previste.
15. Qualora il Fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo, dovrà sottoporre ad ARPAV un documento contenente elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro n. 3 (tre) giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo. Trascorso tale termine il rilievo non sarà più annullabile.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito

1. È vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione aziendale e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, co. 1, lett. d), punto n. 2 del Codice. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità a quanto stabilito dall'art. 120, co. 12, del Codice.

2. In caso di inosservanza da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di ARPAV al risarcimento del danno nei limiti comunque dell'importo contrattuale, ARPAV ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Art. 14 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto del contratto.

Ovvero

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni: [REDACTED]
2. Per le prestazioni rese in subappalto, l'Agenzia provvederà a effettuare il relativo pagamento al Fornitore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall'art. 119, co. 11, del Codice.
3. In caso di pagamenti effettuati al Fornitore, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Agenzia, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanziate, emesse dal/dai subappaltatore/i.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
5. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
6. Il Fornitore trasmette all'Agenzia il contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
7. Nel caso in cui il Fornitore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all'Agenzia, prima dell'inizio della prestazione e per ciascun dei sub-contratti, i seguenti dati:
 - il nome del sub-contraente;
 - l'importo del sub-contratto;
 - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
8. Il Fornitore deve inoltre comunicare all'Agenzia le eventuali modifiche di tali informazioni intervenute nel corso del sub-contratto.
9. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati all'art. 119, co. 7, del Codice.
10. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
11. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dall'Agenzia inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di ARPAV. In tal caso il

Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Agenzia, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Agenzia può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Il Fornitore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94-98 del Codice.
14. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.

Art. 15 – Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell'importo di € _____ (_____), resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di ARPAV.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (5 anni) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità da parte dell'Agenzia, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Agenzia qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria di cui ai periodi precedenti è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nella misura del 20% al termine di ogni annualità fino al quarto anno. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del Fornitore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo della garanzia, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità.
6. L'Agenzia ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e nei casi di risoluzione del contratto.

Art. 16 – Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Il presente atto, stipulato in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, co. 1, del Codice, è soggetto ad imposta di bollo, a carico del Fornitore, in conformità a quanto prescritto dall'art. 18, co. 10, del citato Codice e dal relativo Allegato I.4.
2. La misura dell'imposta di bollo è determinata in base a quanto previsto dalla Tabella A di cui al citato Allegato I.4 al Codice, fatto salvo quanto previsto del co. 5 del presente articolo.
3. L'imposta di bollo viene assolta con le modalità indicate dal provvedimento prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dalla relativa Circolare interpretativa n. 22/E del 28 luglio 2023,

ossia tramite il modello “*F24 Versamenti con elementi identificativi*” (F24 ELIDE), in cui devono essere indicati i codici di tributo di cui alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28 giugno 2023.

4. Non è ammesso il pagamento di bollo in modalità virtuale.
5. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui al presente articolo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n. 642/1972. Per l'effetto, il calcolo della misura dell'imposta di bollo da corrispondere per la stipula del presente contratto deve essere effettuato considerando a scomputo l'imposta di bollo già assolta in fase di gara.
6. Sono comunque a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese del presente atto ad eccezione di quelli che sono a carico dell'Agenzia per legge.

Art. 17 – Sede e domicilio legale

1. [redacted] Per la firma e l'esecuzione del presente atto ARPAV è rappresentata dal Direttore generale ing. Loris Tomiato, e il Fornitore è rappresentato dal proprio Rappresentante Legale [redacted].
2. A tutti gli effetti del presente atto, il Fornitore elegge domicilio legale in [redacted] e l'Agenzia elegge il proprio domicilio legale in via Ospedale Civile, n. 24 - 35121 Padova (PD).

Art. 18 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie comunque dipendenti dal presente contratto d'appalto è competente il Foro di Padova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: n. 1 (Norme regolatrici del contratto e definizioni); n. 5 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); n. 8 (Risoluzione per inadempimento); n. 9 (Recesso); n. 12 (Penali e rilievi); n. 13 (Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito)

Letto, approvato e sottoscritto

ARPAV

IL FORNITORE

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, con sede a Padova in Via Ospedale n. 24, (di seguito il "**Titolare**"), in persona del legale rappresentante pro tempore o suo delegato, in relazione al contratto in essere, con la società [redacted] (di seguito "**Fornitore**"), avente ad oggetto il " servizio di gestione informatizzata del personale a qualsiasi titolo impiegato da ARPAV" di seguito l'"**Attività**"), Premesso che nell'esecuzione dell'Attività, il Fornitore può trovarsi a trattare dati personali per conto del Titolare, con la presente

NOMINA

[redacted], C.F./P.IVA [redacted], con sede in [redacted], Via [redacted]

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI (DI SEGUITO IL RESPONSABILE")

Le incombenze e le responsabilità oggetto della presente lettera di nomina vengono affidate al Responsabile sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite al Titolare (e della successiva verifica da parte del medesimo, per quanto ragionevolmente possibile, della loro rispondenza al vero) circa le caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità che vengono richieste dalla legge (artt. 28 GDPR) per chi esercita la funzione di Responsabile del trattamento. Con la sottoscrizione della presente lettera, il Responsabile si dichiara disponibile e competente per la piena attuazione di quanto ivi disposto, accetta la nomina, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione al dettato del GDPR, conferma, altresì, di disporre di una propria organizzazione che dichiara idonea a consentire il trattamento dei dati nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza, e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28, lettera a) del GDPR.

Onde consentire al Responsabile di espletare i compiti e le attribuzioni meglio specificati in seguito, con la presente lettera di nomina vengono fornite le specifiche istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato.

1 Misure tecniche ed organizzative - Audit e diritti di verifica del Titolare del Trattamento

Il Responsabile si obbliga ad adottare ed implementare le misure tecniche ed organizzative di sicurezza, con l'obbligo di documentarle se richiesto dal Titolare del trattamento.

Il Titolare si riserva la facoltà di effettuare, nei modi ritenuti più opportuni, verifiche tese a vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle presenti istruzioni.

In alternativa a quanto sopra precisato, il Responsabile può fornire al Titolare copie delle relative certificazioni esterne (es. ISO 27001: 2013, SSAE 16 ecc.), audit, report e/o altra documentazione sufficiente per il Titolare a verificare la conformità del Responsabile alle misure tecniche e organizzative di sicurezza della presente Nomina.

2 Correzioni, cancellazione o blocco di dati

Il Responsabile può correggere, cancellare o bloccare il trattamento dei dati personali solo su richiesta del Titolare del Trattamento. Alla scadenza del contratto il Responsabile si obbliga a garantire la restituzione di tutti i dati in suo possesso, in formato cartaceo o digitale, al Titolare del trattamento e provvede ad eliminarli definitivamente dal proprio sistema informativo, dandone conferma per iscritto al Titolare.

3 Istruzioni generali del Responsabile

Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le attribuzioni di seguito elencate, e dunque dovrà:

- 1 effettuare la ricognizione delle banche dati, degli archivi (cartacei e non) relativi ai trattamenti effettuati in esecuzione dell'Attività;
- 2 tenere un registro, come previsto dall'art. 30 del GDPR, in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:
 - il nome e i dati di contatto del Responsabile e del Titolare e, laddove applicabile, del Responsabile della protezione dei dati;
 - le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
 - ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative

adottate;

- 3 organizzare le strutture, gli uffici e le competenze necessarie e idonee a garantire il corretto espletamento dell'Attività;
- 4 astenersi dal trattare i dati per finalità diverse da quelle oggetto dell'Attività e non diffonderli a terzi, al di fuori di quanto necessario per l'assolvimento di obblighi di legge o di contratto;
- 5 garantire l'affidabilità degli autorizzati al trattamento dei dati personali del Titolare ed assicurare, inoltre, che gli stessi abbiano ricevuto adeguate istruzioni e formazione con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali;
- 6 tenere i dati personali, trattati attraverso l'attività del Titolare, separati rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;
- 7 procedere alla nomina del proprio/i amministratore/i di sistema, in adempimento di quanto previsto dal provvedimento del Garante del 27.11.08, pubblicato in G.U. n. 300 del 24.12.2008, ove ne ricorrano i presupposti, comunicandolo prontamente al Titolare, curando, altresì, l'applicazione di tutte le ulteriori prescrizioni contenute nel suddetto provvedimento;
- 8 assistere tempestivamente il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di procedere ad una DPIA (Valutazione di impatto sulla protezione dei dati) ex art. 35 e ss del GDPR, con obbligo di notifica, quando venga a conoscenza di un trattamento di dati che possa comportare un rischio elevato;
- 9 assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile;
- 10 notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre le 24 ore da quando ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art.33 del GDPR, nel caso in cui si verifichi un Data breach anche presso i propri Sub-responsabili; la notifica deve contenere tutti i requisiti previsti dall'art. 33, 3° comma del GDPR (la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate). Dovrà, inoltre, adottare, di concerto con il Titolare, nuove misure di sicurezza atte a circoscrivere gli effetti negativi dell'evento e a ripristinare la situazione precedente;
- 11 predisporre e aggiornare un registro che dettagli, in caso di eventuali Data breach, la natura delle violazioni, gli interessati coinvolti, le possibili conseguenze e le nuove misure di sicurezza implementate;
- 12 avvertire prontamente il Titolare, entro tre (3) giorni lavorativi, in merito alle eventuali richieste degli interessati che dovessero pervenire al Responsabile inviando al RUP copia delle istanze ricevute all'indirizzo e-mail/PEC protocollo @pec.arpav.it e collaborare al fine di garantire il pieno esercizio da parte degli interessati di tutti i diritti previsti dalla Normativa applicabile;
- 13 avvisare immediatamente, e comunque entro tre (3) giorni lavorativi, il Titolare del trattamento, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante o di quella Giudiziaria eventualmente ricevuta, inviandone copia delle istanze all'indirizzo mail/PEC protocollo @pec.arpav.it per concordare congiuntamente il riscontro al RUP;
- 14 astenersi dal trasferire i dati personali trattati per conto del Titolare al di fuori dell'Unione Europea senza il previo consenso scritto dello stesso;
- 15 predisporre idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione e della congruità degli adempimenti posti in essere ai sensi della normativa applicabile, attuate in accordo con il Titolare, anche in applicazione delle misure tecniche e organizzative di sicurezza;
- 16 effettuare, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, regolari analisi dei rischi per adottare misure tecniche organizzative adeguate rispetto alle prescrizioni di legge in materia di protezione dei dati personali, di informatica giuridica e amministrazione digitale di cui al CAD e disciplina applicabile, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) o altra Autorità di controllo competente;
- 17 stabilire, nell'ambito della propria organizzazione, i c.d. mezzi non essenziali, quali misure di sicurezza di dettaglio, e sulla base delle proprie competenze tecniche specifiche, collaborare, anche manifestando un'autonomia propositiva, nell'adozione di misure adeguate e nella verifica sistematica dell'efficacia delle stesse tramite una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- 18 effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi da proporre al Titolare, propedeutiche a valutazioni di impatto, informando quest'ultimo e fornendo copia degli elaborati finali.
- 19 inviare tutte le comunicazioni al Titolare previste nel presente atto all'indirizzo soprariportato o a quello diverso che verrà eventualmente comunicato;

Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare di volta in volta le presenti istruzioni.

4 Ulteriori obblighi del Responsabile

Il Responsabile, compatibilmente con quanto previsto dalla presente nomina ed in conformità con le previsioni dell'art.28 del GDPR, sarà altresì soggetto all'obbligo di riservatezza; a tale fine ogni persona che abbia accesso ai dati personali appartenenti al Titolare del trattamento, nell'ambito della presente nomina, si impegna a mantenere la riservatezza.

5 Sub-Responsabili

Per l'esecuzione dell'Attività, il Responsabile può avvalersi di Sub-responsabili.

- a** Designazione Sub-responsabili. Qualora il Responsabile ritenga opportuno o necessario nominare Sub-responsabili, è autorizzato sin d'ora a nominarli, con l'obbligo di inoltrare la relativa documentazione al Titolare;
- b** Obblighi verso il Sub-responsabile. il Responsabile:
- i limiterà l'accesso del Sub-responsabile ai dati personali a quanto strettamente necessario per soddisfare gli obblighi del Responsabile ai sensi della presente nomina; al Sub-responsabile sarà vietato l'accesso ai dati personali per qualsiasi altro scopo;
 - ii imporrà per iscritto ad ogni Sub-responsabile il rispetto di obbligazioni ed istruzioni equipollenti a quelle previste nella presente nomina nella sua totalità, nonché la possibilità di effettuare audit;
 - iii rimarrà pienamente responsabile nei confronti del Titolare per il rispetto degli obblighi derivanti dalla presente nomina per qualsiasi atto o omissione del Sub-responsabile che comporti una violazione degli stessi.

6 Responsabilità

Il Responsabile tiene indenne e manlevato il Titolare (inclusi i dipendenti) da ogni perdita, costo, spesa, multa e/o sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura (sia essa prevedibile, contingente o meno) derivante da qualsiasi violazione da parte del Responsabile degli obblighi della normativa applicabile o delle disposizioni contenute nella presente nomina.

7 Durata

La nomina decorre dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà in vigore sino alla risoluzione o scadenza del contratto.

Le parti stabiliscono le seguenti persone di contatto:

per il Titolare del trattamento (RUP): Carla Gramignan carla.gramignan@arpa.veneto.it

per il Responsabile del trattamento: **nome persona fisica indicata dall'Aggiudicatario**

Qualsiasi modifica relativa le sopramenzionate persone o la responsabilità delle persone di contatto deve essere immediatamente notificata all'altra parte.

Sottoscrivendo la presente nomina per accettazione, il Responsabile dichiara di aver compiutamente e analiticamente esaminato i trattamenti gestiti dal Titolare e di averli trovati non in contrasto con le disposizioni della normativa applicabile.

Per accettazione

Il Responsabile

Firmato digitalmente

Il Titolare/Delegato

Ing. Loris Tomiato

Firmato digitalmente